

VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GIORNO 22 FEBBRAIO 2012.

°°_°_ _°_°_°_ _°_°_°_

L'anno 2012 il giorno 22 del mese di Febbraio, alle ore 14 (quattordici) e minuti 30 (trenta) in Milano, Via Dei Piccolomini 2, presso la Sala Commissari dell'Ippodromo del Trotto, si è riunito il Consiglio di Amministrazione per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Comunicazioni del Presidente in relazione alla situazione della Cassa in generale;
- 2) Esame degli articoli 18, 21 e 26 dello statuto e delibere conseguenti;
- 3) Esame richieste pervenute dagli iscritti e delibere conseguenti;
- 4) Esame posizioni previdenziali e relative delibere;
- 5) Conferimento poteri al Presidente e relativa delibera;
- 6) Determinazione contributo 2012 dovuto dagli associati ai sensi dell'Art. 15 lett. c;
- 7) Proposta revisione dello Statuto;
- 8) Varie ed eventuali.

°°_°_ _°_°_°_ _°_°_°_

Sono presenti il Presidente Sig. Mauri Giovanni ed i Consiglieri Sigg. Pessi Ovidio, Breccia Sabina, Dari Stefano, Minelli Gianni, Sciarrillo Vittorio, Milani Alessandro, Moretti Luca, Parravani Alessandro, Pucciatti Giorgio e Vincis Angelino.

Sono assenti giustificati per improrogabili motivi di lavoro e malattia i Sigg. Nuti Angelo, Esposito Mario e Caravati Paolo.

Secondo statuto assume la Presidenza il Signor Giovanni Mauri che chiama a fungere da segretario, con il consenso di tutti i presenti, il Rag. Baistrocchi Roberto.

Il Presidente, constatato che sono presenti 11 Consiglieri su un totale di 14, dichiara la riunione validamente costituita ed atta a deliberare.

Primo punto all'Ordine del Giorno.

Prende la parola il Presidente per relazionare il Consiglio su ciò che è stato fatto dal 14/12/2011, data del suo insediamento, ad oggi.

Ho esaminato le procedure adottate dalla Cassa per quanto concerne il suo funzionamento, nonché, i tre statuti che si sono susseguiti nel tempo, ivi comprese le modifiche ed integrazioni intervenute dal 1968 al 1975.

Sono stati richiesti pareri legali sulla corretta applicazione delle norme statutarie, in quanto, sono state riscontrate interpretazioni estensive che procurano condizioni di miglior favore ad alcuni a discapito di altri.

Per il futuro, è ferma intenzione, come spero sia quella del Consiglio, non derogare dalle norme previste dallo statuto.

Rammento, che l'art. 6 dello statuto stabilisce che l'82% delle entrate sono destinate al pensionamento, il 3% ad assistenza, il 5% a riserva ed il 10% a spese di organizzazione e amministrazione, pertanto, in sede di redazione del bilancio consuntivo 2011, si dovranno rispettare le percentuali anzidette e, se sarà necessario, si dovrà procedere alla riduzione del valore del punto utile per il calcolo dei sussidi; ciò, anche nel rispetto dalle osservazioni verbali fatte dal Presidente del Collegio Sindacale Dott. Gualtiero Bittini.

Per quanto riguarda il contenzioso aperto con l'UNIRE, rendo noto che la prima udienza è fissata per il giorno 27 aprile 2012.

Le perdite conseguite dal 2007 al 2010, ammontano a 625.000 euro alle quali potrebbero aggiungersi quelle in contenzioso con l'UNIRE, l'ANAGT e l'AGIT che dovranno essere ripianate.

In data 10/01/2012 in veste di Presidente della Cassa, accompagnato dal Vice Presidente Sig. Pessi Ovidio abbiamo avuto un incontro con il Segretario Generale Dott. Francesco Ruffo ed il Dott. Gualtiero Bittini ai quali ho fatto seguire una lettera in data 17/01/2012, già pubblicata sul nostro sito internet, con la quale denunciavo che con l'avvento di ASSI, non era più prevista la previdenza.

Non sono seguite rassicurazioni certe, pertanto, in data 30/01/2012, ho chiesto un incontro con il Ministro e sollecitato al suo Capo Segreteria, ma ad oggi non abbiamo avuto notizie.

Rendo noto infine che, come disposto dalla Deliberazione del Consiglio di Amministrazione UNIRE n. 179 del 29/12/2009, ci si è attivati affinché le multe inflitte dai giudici sul campo, dal 1 gennaio 2010 vengano riversate alla Cassa di Previdenza.

Il Consiglio preso atto della relazione dettagliata del Presidente lo ringrazia e all'unanimità dei presenti,

- a) Approva integralmente la relazione,
- b) Delibera di attenersi rigorosamente alle norme previste dallo statuto.

.._._ _._._._ _._._._

Secondo e Quarto punto all'Ordine del Giorno.

Il Presidente chiede ai Consiglieri se nulla osta a riunire la trattazione del secondo e quarto punto all'Ordine del Giorno.

Il Consiglio, visto il Secondo e Quarto punto all'Ordine del Giorno, all'unanimità approva.

Il Presidente rende edotto il Consiglio che, a termini di statuto, il riscatto poteva essere esercitato entro e non oltre il **30/06/1972**, trascorso tale termine, l'esercizio del riscatto era, ed è previsto, solo in casi particolari.

.._._ _._._._ _._._._

Lo statuto in vigore dal **03/06/1968 al 08/06/1975**, all'art. 15 lett. b), prevedeva la possibilità di riscattare gli anni di mancata iscrizione versando alla Cassa una somma pari al 40% del contributo annuo moltiplicato per il numero di anni di attività che si intendeva riscattare.

Tale facoltà doveva essere esercitata entro e non oltre il **30/06/1972** con il contestuale versamento dei contributi dovuti per il riscatto.

Nella determinazione del periodo di riscatto, gli iscritti che avevano iniziato l'attività professionale prima del periodo bellico, potevano riscattare anche gli anni dal 1940 al 1945.

Pertanto, il riscatto poteva essere esercitato, entro e non oltre il 30/06/1972, dal 1940 al 1968 (29 anni).

Gli statuti entrati in vigore successivamente, prevedevano che il riscatto poteva essere esercitato solo in casi particolari e più precisamente:

Lo statuto in vigore dal **09/06/1975 al 18/01/1987**, all'art. 15 era stabilito che, *“per motivi riconosciuti validi dal Consiglio di Amministrazione, agli iscritti che cessino la loro attività prima di aver conseguito le condizioni di pensionamento, potrà essere consentito di rimanere iscritti alla Cassa e di completare, con il versamento annuale o globale dei relativi contributi, il periodo minimo obbligatorio di iscrizione alla Cassa (30 anni) sino al raggiungimento del diritto alla pensione”*.

Per invalidità conseguita durante la professione, il Consiglio di Amministrazione potrà stabilire di concedere la pensione anche se non venga raggiunto il limite di età previsto dall'art. 12 (**60, 50, 40 anni di età**).

°°_°_ _°_°_°_ _°_°_°_

Nello statuto attualmente in vigore dal **19/01/1987**, all'art. 21 è stabilito che:

Per motivi riconosciuti validi dal Consiglio di Amministrazione, gli iscritti che cessino la loro attività prima di aver conseguito le condizioni per il pensionamento, potranno rimanere iscritti alla Cassa e completare, con il versamento annuale o globale dei relativi contributi, il periodo minimo obbligatorio di iscrizione alla Cassa (**30 anni**) sino al raggiungimento del diritto alla pensione (**60, 50, 40 anni di età**). Ai fini del pensionamento, gli iscritti potranno essere ammessi, per raggiungere il periodo minimo di iscrizione alla Cassa, al riscatto degli anni nei quali non sono stati iscritti purché negli anni da riscattare siano stati muniti di patente. In tal caso dovranno corrispondere i relativi contributi aumentati degli interessi legali. Per invalidità conseguita nell'esercizio della professione, il Consiglio di Amministrazione potrà stabilire di concedere la pensione anche se non venga raggiunto il limite di età od il periodo minimo di iscrizione alla Cassa previsto dall'art. 18 (**Allenatori età 60 anni e 15 di attività; Fantini in piano età 50 anni e 20 di iscrizione; Fantini in ostacoli età 40 anni e 10 di iscrizione**).

°°_°_ _°_°_°_ _°_°_°_

Al termine della lunga e dettagliata relazione, il Presidente invita il Consiglio di deliberare i seguenti punti:

- 1) in ottemperanza al combinato disposto degli articoli 18 e 21, il riscatto potrà essere esercitato solo ed esclusivamente se non è stato raggiunto il periodo minimo di iscrizione all'atto della cessazione dell'attività;

- 2) autorizzare il Presidente a procedere alla revisione degli anni riscattati in violazione degli articoli 18 e 21;
- 3) alla richiesta di pensionamento da parte degli iscritti, procedere al ricalcolo degli anni riscattabili applicando la quota di contribuzione in vigore al momento e restituzione dei contributi versati per gli anni riscattati in anni precedenti la cessazione dell'attività, maggiorati degli interessi legali.

Si apre un lungo e approfondito dibattito con l'intervento dei Consiglieri Pessi Ovidio, Breccia Sabina, Dari Stefano e Sciarrillo Vittorio.

Al termine il Consiglio,

Visto l'art. 15 lett. b) dello statuto in vigore dal **03/06/1968 al 08/06/1975**;

Visto l'art. 15 dello statuto in vigore dal **09/06/1975 al 18/01/1987**;

Visto l'art. 21 dello statuto vigente dal **19/01/1987**;

Preso atto, delle argomentazioni fornite dal Presidente

all'unanimità delibera

- 1) Di attenersi rigorosamente alle norme stabilite dallo statuto;
- 2) Il riscatto potrà essere esercitato unicamente alla cessazione dell'attività se non è stato raggiunto il periodo minimo di iscrizione alla Cassa (30 anni). E' escluso in tutti gli altri casi;
- 3) Autorizza il Presidente a revisionare le posizioni degli iscritti che hanno riscattato gli anni in violazione degli articoli 18 e 21 dello statuto riferendo l'esito nella prossima riunione di Consiglio;
- 4) All'atto del pensionamento:
 - a) verificare se l'iscritto può esercitare il diritto di riscatto ai sensi dell'articolo 21 dello statuto;
 - b) rimborsare gli anni eventualmente riscattati eccedenti i 30 di versamento maggiorati degli interessi legali, e procedere al ricalcolo di quelli riscattati in violazione dell'art. 21 dello statuto applicando il contributo in vigore.
- 5) Incarica il Presidente di sottoporre agli iscritti, che hanno già raggiunto i 30 anni di contribuzione (compreso gli anni riscattati in violazione dello statuto), una proposta transattiva che prevede di considerare un anno riscattato a copertura dell'anno 2011 come condizione di miglior favore.

- 6) Incarica il Presidente di sottoporre agli iscritti la seguente proposta:
- per gli iscritti che hanno esercitato il riscatto in violazione dello statuto, nel periodo compreso tra il 1969 e il 1981, come condizione di miglior favore, girare un anno riscattato a copertura del contributo dovuto per l'anno 2011, o se già pagato, in acconto dell'anno 2012 per €. 500,00, e rimborso di 1 o 2 anni di quota capitale più interessi legali in vigore al 31/12/2011;

°°_°_ _°_°_°_ _°_°_°_

Terzo punto all'Ordine del Giorno

Il Presidente sottopone all'esame del Consiglio alcune richieste pervenute da parte di alcuni iscritti che richiedono la restituzione dei contributi versati alla Cassa e precisamente:

- 1) **....omissis.....**Ved. ...omissis.....: richiesta restituzione contributi versati dal marito deceduto in data 30/9/2003;
- 2) **....omissis.....**: Risulta deceduto, non è conosciuta la data del decesso;
- 3) **....omissis....**: Età 53 anni, deceduta ...omissis.....;
- 4) **....omissis.....**: Età 77 anni, attività cessata nel 2011, come da licenza allegata, ai sensi dell'art. 20 lettera b) dello statuto, richiede la restituzione dei contributi versati;
- 5) **....omissis.....**: Età 68 anni, ancora in attività, chiede la restituzione dei contributi versati;
- 6) **....omissis.....**: Età 39 anni, ancora in attività, chiede la restituzione dei contributi versati;
- 7) **....omissis.....**: Età 36 anni, ancora in attività, chiede la restituzione dei contributi versati;
- 8) **....omissis.....**: Età 65 anni, ancora in attività, chiede la restituzione dei contributi versati;
- 9) **....omissis.....**: Età 65 anni, ancora in attività, chiede la restituzione dei contributi versati;
- 10) **....omissis.....**: Età 57 anni, non idoneo alla visita medico sportiva chiede l'erogazione del sussidio anticipato per invalidità;
- 11) **....omissis.....**: Età 57 anni – anni di iscrizione 28, chiede di poter riscattare gli anni dal 1979 al 1983.

Il Consiglio, esaminata la documentazione prodotta e,
Visto l'art. 18 dello statuto (maturazione del diritto alla pensione);
Visto l'art. 20 dello statuto lettera b) - (restituzione contributi versati in sostituzione della pensione);
Visto l'art. 21 dello statuto (periodo minimo di iscrizione alla Cassa),

all'unanimità delibera

- a) **Punto 1)**, procedere alla restituzione delle somme versate alla vedova;
- b) **Punto 2)**, iscrivere l'importo dei contributi versati pari a €. 284,07 tra i debiti v/soci;
- c) **Punto 3)**, lo statuto non prevede la restituzione dei contributi versati agli eventuali eredi;
- d) **Punto 4)**, procedere alla restituzione dei contributi versati in sostituzione della pensione;
- e) **Punti 5), 6), 7), 8) e 9)**, ai sensi dei citati artt. 18 e 20 dello statuto, non è possibile procedere alla restituzione dei contributi versati;
- f) **Punto 10)** l'art. 21 comma 4 dello statuto, stabilisce che **il Consiglio di Amministrazione potrà concedere la pensione prima del limite di età, per invalidità conseguita nell'esercizio della professione.** La patologia riscontrata risulta essere un'affezione congenita, pertanto, la richiesta è respinta con il parere contrario del Consigliere Vincis Angelino.
- g) **Punto 11)**, ai sensi dell'art. 21 dello statuto, la richiesta è respinta.

Quinto punto all'Ordine del Giorno.

Considerata l'ora tarda, e che alcuni consiglieri debbono prendere il treno, l'argomento è rinviato alla prossima riunione del Consiglio.

_o_o_o_ _o_o_o_ _o_o_o_

Sesto punto all'Ordine del Giorno.

Il Consiglio, visto l'art. 15 lettera c) dello statuto (determinazione contributo annuale dovuto dagli associati), e preso atto della grave situazione economico-finanziaria in cui si trova la Cassa, all'unanimità

Delibera

Il contributo annuale per l'anno 2012, ai sensi dell'art. 4 dello statuto, è elevato da €. 500,00 a €. 750,00.

_o_o_o_ _o_o_o_ _o_o_o_

